

INTRODUZIONE

Nella preparazione dell'esame di avvocato, così come in passato, diventa centrale la stesura dell'atto giudiziario, a scelta del candidato, tra quello di diritto civile, penale o amministrativo.

Per quanto qui ci riguarda, la redazione di un atto processuale di diritto privato comporta un duplice ordine di problemi: da un lato, deve essere risolta la questione di diritto – di natura sostanziale e/o processuale – oggetto del quesito contenuto nella traccia; dall'altro, l'elaborato deve essere composto secondo le regole formali dettate dalle norme processuali per quella specifica tipologia di atto.

Anche nel caso in cui la soluzione della prova coinvolga questioni processuali – ad esempio, la necessità di pronunciarsi in ordine all'integrazione del contraddittorio – il candidato è comunque tenuto a fornire la qualificazione giuridica della fattispecie e a focalizzare le norme sostanziali applicabili alla fattispecie. Peraltro, una determinata scelta in termini di qualificazione giuridica può condizionare l'adozione di uno strumento processuale in luogo di un altro.

In linea di massima, la traccia proposta dal Ministero attraverso la prova dell'atto giudiziario enuncia una vicenda di diritto sostanziale che s'intreccia con il diritto processuale: compenetrazione, in realtà, inevitabile, che caratterizza la quotidiana attività dell'avvocato.

La pratica professionale non sempre consente di esercitarsi nella preparazione dei diversi atti giudiziari che possono essere oggetto di una prova in sede di esame e l'impossibilità, a volte, di confrontarsi con esempi e formulari determina che il candidato si trovi a volte in difficoltà sugli aspetti formali dell'elaborato da comporre.

Passando in rassegna la casistica delle tracce assegnate dal 2000 al 2025, è possibile riscontrare che l'atto di citazione e la comparsa di risposta costituiscono circa il 75% degli atti assegnati.

In questa prospettiva, si è pensato di fornire ai candidati che si accingono a preparare la prova scritta uno strumento immediato e, al contempo, efficace per l'esercitazione nella redazione degli atti processuali di diritto privato che più frequentemente sono stati, e potranno essere, richiesti in sede di esame.

Tenendo conto delle novità offerte dalla riforma c.d. Cartabia (D.lgs. n. 149/22), dal D.M. 7 agosto 2023, n. 110 (Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari), dal decreto c.d. Correttivo al codice di procedura civile (D.lgs. 164/24) e dal decreto c.d. Correttivo in materia di

mediazione e negoziazione assistita (D.lgs. 216/24), la trattazione dello schema degli atti sarà anticipata da una breve ed aggiornata trattazione teorica, resa in maniera schematica, per un inquadramento sistematico dell'atto processuale esaminato, cui seguirà l'esposizione delle questioni più problematiche di diritto processuale che sono connesse alla redazione dell'atto con la soluzione (più recente) offerta dalla Suprema Corte.

Per gli atti giudiziari sono evidenziate le componenti essenziali minime ed indicate anche le formule normalmente impiegate per la redazione, nell'ottica di permettere al candidato di redigere un atto completo che non incorra nelle sanzioni di nullità e, dunque, nella censura negativa della commissione esaminatrice.

Infine, si segnala che nelle premesse è stato inserito un paragrafo nel quale ho voluto raccontare la mia esperienza di membro della prima sottocommissione di Bologna nell'esame di avvocato dell'anno 2019-2020, cui seguirà un decalogo di consigli per redigere al meglio l'atto giudiziario, frutto della mia esperienza maturata sul campo.

C.R.

Bologna, giugno 2026

PREMESSE

a. Ricordi e consigli di un commissario d'esame

Come inizia l'avventura di un commissario per l'abilitazione da avvocato? Per un professore universitario, con una comunicazione interna da parte del Direttore del proprio Dipartimento d'appartenenza, che avvisa della richiesta di disponibilità proveniente dal Ministero della giustizia.

Ricordo ancora il messaggio d'inizio settembre del Direttore, che esordiva con il vecchio adagio "*water always finds its way*", con il quale ero proposto quale membro per l'imminente tornata dell'esame di avvocato.

Confesso che la comunicazione non mi spaventava; erano vari anni che mi occupavo di formazione post-universitaria, svolgendo anche lezioni nelle Scuole Forensi e in corsi di formazione post-laurea. La curiosità di vivere l'esame dalla parte del Commissario mi indusse ad accettare.

Era ottobre del 2019. Ricevevo sulla mia *e-mail* una comunicazione della Corte d'appello che mi comunicava che il Ministero mi aveva nominato quale componente della prima sottocommissione, l'unica in realtà necessaria per il Ministero per ogni distretto di Corte d'appello, in quanto ne sarebbero state formate delle altre solo in caso di copioso numero di candidati, così come è avvenuto. Venivo avvertito di presentarmi per la prima riunione in un giorno di novembre. In quell'occasione facevo conoscenza degli altri commissari, nel 2019, dieci in totale (compreso me), cinque titolari e cinque supplenti, nel rispetto delle quote stabilite dalla legge: sei avvocati, due magistrati, due docenti universitari. Venivamo resi edotti del contenuto del bando di esame e dei criteri direttivi per la valutazione delle prove scritte che aveva elaborato la commissione centrale presso il Ministero, l'unica vera commissione, essendo quelle distrettuali delle sottocommissioni rispetto alla prima. Tali criteri di valutazione erano quelli che anche la nostra sottocommissione doveva seguire e di cui i candidati dovevano essere edotti all'inizio della prova scritta e di quella orale.

Seguivano altre riunioni per decidere le domande da ammettere all'esame. In realtà, non pensavo che anche questa prima parte potesse essere complicata ma, come sanno bene i giuristi, la realtà "è composita" e per alcuni candidati è già un'impresa redigere correttamente una domanda di ammissione che, per legge, deve avvenire attraverso una procedura telematica: ci trovammo subito a decidere su alcune domande che erano sfornite di ricevuta del pagamento di contributo alla partecipazione, o che presentavano un documento di identità scaduto, o che erano state erroneamente compilate

o, addirittura che presentavano allegati che non erano in alcun modo riconducibili al file previsto per la domanda di esame nonostante il sistema avesse comunque rilasciato al candidato il codice identificativo e il codice a barre. Capì pure di decidere se fosse possibile ammettere con ritardo alla prova scritta un candidato, dietro sua istanza, in quanto occupato in precedenza alla “*mungitura degli animali*” della sua tenuta che era collocata a oltre 100 km dalla sede di esame.

Decise tali questioni preliminari, il primo appuntamento con i candidati si ebbe nel mese di dicembre. Come avveniva in quel tempo, le prove scritte si svolgevano su tre giorni: nel primo si affrontava il parere motivato in materia di diritto civile, nel secondo quello di diritto penale e nel terzo giorno l’atto giudiziario a scelta del candidato tra quello in materia di diritto privato o diritto penale o di diritto amministrativo.

In realtà, per accelerare nel primo giorno l’entrata dei candidati, alcuni distretti di Corte d’appello – soprattutto quelli con numerosi partecipanti – decidono di convocare i candidati il giorno precedente a quello d’inizio, per provvedere al c.d. “controllo dei codici”, operazione che di solito richiede diverse ore.

I candidati portano tutti i codici nel giorno previsto. La commissione deve procedere alla loro verifica, apponendo a quelli ammessi alla prova un timbro punzonato. La legge ammette per i candidati solo codici corredati da riferimenti giurisprudenziali attinenti alle singole disposizioni, a condizione che, ovviamente, il commento sia esclusivamente giurisprudenziale, con esclusione di ogni integrazione esplicativa, illustrativa o esemplificativa. Nel nostro caso, si era posto, infatti, il problema se fossero ammissibili codici commentati che, oltre alle massime delle decisioni, riportassero sentenze della Corte di Cassazione per esteso o che presentassero “mappe concettuali”. Decidemmo per l’esclusione di tali volumi. Normalmente, tale operazione richiede circa una giornata intera o comunque diverse ore, a seconda del numero dei candidati, i quali, come ho potuto constatare, non risparmiano di introdurre numerosi codici delle più svariate case editrici e addirittura stampati in anni diversi. Se a ciò aggiungiamo che sono ammissibili anche i dizionari della lingua italiana, i sinonimi e contrari e i dizionari di lingua straniera (ne ho visti alcuni di lingua inglese e di lingua francese), quest’ultimi utilizzati per lo più da candidati di madrelingua estera, ho visto candidati introdurre anche 30/35 volumi (al tempo le prove scritte erano tre), quando, a mio parere, ne sarebbero bastati al massimo tre o quattro. Come detto, il compito della commissione è controllare i singoli tomi. Nel farlo, mi capitò in mano un dizionario della lingua italiana, che al suo interno presentava una pagina perfettamente inserita e incollata con gli stessi caratteri a stampa del vocabolario ma con il contenuto di dottrina giuridica. Ovviamente non è stato ammesso. Mi capitò anche in mano un codice e aprendolo trovai un bello schema di atto processuale. Resi il codice al candidato, il quale cadde dalle nuvole – come tutti quelli cui si fanno notare le aggiunte – e provvi-

de all'immediata cancellazione, rendendomi nuovamente il codice. Trovai subito una seconda aggiunta, che lo stesso cancellò; alla terza aggiunta gli resi il codice e gli dissi che, se per ulteriori dimenticanze ne avessi trovato un'altra, il codice sarebbe stato definitivamente respinto. Quel candidato me lo riportò dopo alcune ore, con le pagine tutte piegate dal calore delle cancellazioni sistematiche: quante dimenticanze! Anche gli altri colleghi commissari passarono il tempo così e qualcuno si stancò prima di me, respingendo codici tutt'altro che intonsi.

Qualche precauzione per gli scritti: l'obiettivo dichiarato è la serietà delle prove e quindi, tanto per cominciare, i candidati devono usare solo penne ad inchiostro nero, ad evitare qualsiasi ipotetica forma di riconoscimento, dovuto, per esempio, all'uso di un inchiostro rosa. I fogli usi bollo – che nella pratica forense, nessuno dei tirocinanti utilizza più a seguito dell'introduzione del processo telematico – li fornisce la commissione, timbrati, col nome del Presidente. I candidati devono consegnare i cellulari e possono portare dentro con sé, oltre ai codici lasciati il giorno precedente, solo alcuni generi alimentari di prima necessità (ho visto anche delle lasagne fatte dalla nonna la sera prima!). L'intera area dell'esame, normalmente all'interno di una fiera, viene comunque schermata e durante le prove nemmeno i commissari possono utilizzare i telefoni cellulari, non potendo così comunicare all'esterno. Si procede dunque alla convocazione dei candidati per le ore 9. Arrivano le buste con le tracce direttamente con i furgoni della polizia giudiziaria. Occorre verificare, con un rappresentante dei candidati, che le buste siano chiuse e intonse e il Presidente procede subito dopo all'apertura e alla lettura delle tracce fra cui il candidato deve scegliere. I candidati scrivono le tracce che sono dettate dal Presidente e al termine della dettatura inizia il “*count-down*”, sette ore per la redazione e consegna del compito.

Anche la commissione non conosce i temi e i commissari più diligenti, appena apprendono la traccia, si divertono a risolverla, discutendone con i colleghi. Il compito, una volta completato, deve essere inserito in una busta grande nella quale viene aggiunta anche una busta più piccola chiusa, in cui vi è un cartoncino ove il candidato inserisce i suoi dati personali.

Certo che la collocazione dell'esame non era la più felice del mondo: si trattava di un hangar della fiera con luce al neon; la temperatura all'interno era variabile, chi era più vicino alle porte aveva più freddo, nonostante il riscaldamento acceso (siamo a dicembre) ed era costretto a tenere il giaccone. Inoltre, la commissione doveva evitare il più possibile il contatto tra sé e i candidati e soprattutto tra i candidati stessi, in particolare nei punti dove con più facilità questi ultimi si potevano fuggacemente incontrare, ovvero le *toilette*. Purtroppo, alcuni colleghi sono dovuti rimanere a presidiarli per tutto l'arco delle prove. Nell'anno 2019 (ultimo anno delle tre prove scritte), il secondo e il terzo giorno si ripeteva la stessa procedura, ammissione dei candidati con le cibarie,

eventuali depositi dei telefoni cellulari, apertura delle buste, letture e dettatura delle tracce, svolgimento della prova e uscita dei candidati. Conclusi i tre giorni di prove, il giorno seguente si dovette procedere con il raggruppamento delle buste, alla presenza di alcuni rappresentanti dei candidati. L'obiettivo era quello di far vedere pubblicamente che non si potevano fare trucchi con le buste, così da evitare le mille chiacchiere sulla regolarità delle operazioni. Le buste erano private del tagliando numerico del candidato e inserite in buste anonime più grandi nelle quali era apposto un numero progressivo soltanto quando era ultimata l'operazione di raggruppamento, rimescolando le stesse prima di apporvi il predetto numero progressivo. A questo punto era disposto il trasferimento delle buste contenenti gli elaborati alla Corte d'appello presso la quale era istituita la commissione sorteggiata per la correzione. Circa un mese dopo, giunte le buste contenenti i compiti della Corte d'appello a noi abbinata, iniziava da parte nostra la correzione degli elaborati.

Come si correggono i compiti? Il Presidente ci ricordava i criteri di valutazione stabiliti dalla commissione centrale e dei quali i candidati erano stati resi edotti. Questi furono i criteri adottati (e lo sono ancora oggi) e ritengo sia giusto ricordarli seppure in forma abbreviata perché utili per i futuri candidati:

- ▶ *Correttezza sintattico-grammaticale dello scritto;*
- ▶ *Sintesi e chiarezza espositiva;*
- ▶ *Dimostrazione della capacità di risolvere problemi giuridici anche con riferimenti essenziali alla dottrina e agli orientamenti giurisprudenziali;*
- ▶ *Dimostrazione della conoscenza degli istituti giuridici trattati pertinenti al quesito;*
- ▶ *Dimostrazione della capacità di cogliere profili di interdisciplinarietà;*
- ▶ *Coerenza con la traccia assegnata;*
- ▶ *Capacità di argomentare le conclusioni raggiunte (anche se difformi al prevalente indirizzo giurisprudenziale);*
- ▶ *Dimostrazione della padronanza delle tecniche di persuasione, in particolare per l'atto giudiziario;*
- ▶ *Per l'atto giudiziario, sussistenza nell'elaborato di tutti gli elementi essenziali previsti per la redazione dell'atto oggetto della prova.*

Per scendere più nel concreto, decidemmo, poi, per evitare qualsiasi disparità di trattamento, di stabilire subito quali fossero gli errori c.d. "gravi" e quali quelli "meno gravi", ben sapendo che molti altri sarebbero emersi in concreto (come, in realtà, è stato). Il Presidente decise di fissare due sedute la settimana così che la sottocommissione

con membri titolari e supplenti, in caso di impossibilità dei primi, potesse procedere spedita. Dopo un rodaggio di alcune sessioni, prendemmo la mano con le procedure e con le letture a voce alta, che facemmo a turno, dei singoli compiti: dapprima il parere di diritto civile, poi quello di penale, poi l'atto giudiziario, sempre in questa sequenza. Ognuno di noi assegnava un voto al compito attribuendo un numero da 1 a 10. Quando riscontravamo degli errori, non li evidenziavamo sul compito, era attribuito solo il voto numerico complessivo alla singola prova ed era adottata una specifica motivazione nel caso di giudizio negativo.

La lettura di ogni singolo compito, diversamente da malevoli voci di corridoio, viene svolta e spesso la commissione si trova a discutere sul singolo candidato, soprattutto quando si comprende che, seppure ben preparato, è incorso in un singolo grave errore. D'altronde, quell'errore si sarebbe tramutato in una nullità e quindi come accettare che si possa promuovere? Uno degli aspetti più antipatici della correzione è incorrere negli errori grammaticali. Ecco, di questi ne abbiamo trovati a bizzeffe, se teniamo conto che spuntano dalla penna di dottori in giurisprudenza aspiranti avvocati. Mi chiedo a cosa pensassero quei candidati che hanno scritto *"il contratto codicisticamente inteso"*, oppure *"l'eccezione è rilevabile in ogni stato e luogo del processo"*, o parole come *"di fetto"* o *"atto ricettizio"* o il latino *"ab substantiam"* così come l'espressione molto edulcorante *"processualmente disquisendo"*. Senza dimenticare la coniugazione dei verbi ausiliari, l'uso del condizionale al posto del congiuntivo, le virgole e gli accenti (un candidato li aveva addirittura omessi tutti nell'intero compito). Non mi soffermo, invece, sugli errori più strettamente legati agli istituti giuridici (una cosa è la chiamata in causa del giudice, un'altra cosa è l'ordine d'integrazione del contraddittorio) e sugli errori nella motivazione del parere (il candidato ritiene applicabili le norme sul contratto d'opera e quindi risolve il parere applicando le disposizioni sull'appalto). Tengo a precisare che si tratta di candidati di cui ignoriamo l'identità al momento della correzione: le buste con i nomi non vengono aperte quando si correggono i compiti e gli autori dei florilegi non sono stati bocciati per questi errori, anche se forse in più di un caso sarebbero bastati. Dopo diversi mesi passati a correggere compiti, concluso il nostro lavoro, arrivarono finalmente le prove corrette da parte della Corte d'appello abbinata e così iniziammo gli orali.

Come si svolge la prova orale? Anche questa volta la nostra commissione decise di lavorare per due giorni alla settimana dalle 14.00 alle 18.00 – riuscivamo ad esaminare al massimo quattro candidati alla volta, in quanto la prova deve durare non meno di quarantacinque e non più di sessanta minuti. Decidemmo di dividerci le materie per competenze: nel 2019 eravamo cinque commissari (nella duplice composizione titolare e supplente), mentre le materie che il candidato poteva potenzialmente scegliere erano dodici, oltre a ordinamento e deontologia forense, obbligatoria per

tutti. Ognuno di noi si era preparato su circa quattro materie, così da permettere una maggiore rotazione delle domande, evitando l'attribuzione sempre di una stessa materia ad un unico commissario, ed in modo da rafforzare l'indipendenza della commissione da qualsiasi pressione esterna. La prova orale iniziava con la lettura dei criteri di valutazione da parte del Presidente, cui seguiva la descrizione dei compiti svolti da parte del candidato. Subito dopo iniziava l'esame che esordiva con la deontologia ed ordinamento forense, cui facevano seguito le altre cinque materie scelte dal candidato (di cui una obbligatoriamente processuale). Quello che mi è personalmente dispiaciuto è che i candidati non sono stati in grado (se non in casi rarissimi) di coordinare le diverse materie e dunque di dimostrare quella interdisciplinarietà che non solo è richiesta in questo esame ma che, bene o male, è caratteristica nel mondo del diritto. Le prove sono andate complessivamente bene: qualcuno senza infamia e senza lode, qualcuno davvero bravo da fare onore all'avvocatura. Alla fine dei lavori il consuntivo è stato decisamente positivo: vedere lo stesso problema da tre punti di vista, quello dell'avvocato, quello del giudice e quello del professore, aiuta a comprendere come si possano articolare le soluzioni sulla base della propria esperienza professionale. Quanto ai candidati, devo dire che ho notato una diffusa assenza di spirito pratico: mi chiedo quanti di loro avessero mai messo piede in uno studio legale, quanti tra loro si rendevano conto di quel che facevano, solo a vedere le soluzioni poco pratiche adottate nell'atto giudiziario di diritto privato. Se c'è un punto su cui intervenire, a mio parere, è quello di imporre una pratica veramente effettiva, capace di formare i futuri avvocati, accompagnata da una ripetuta frequentazione ad una scuola che prepari sul piano teorico.

In conclusione, è stata un'esperienza formativa umana prima che tecnica, che ha però comportato un impiego di energie notevolissimo.

Tuttavia, questa enorme fatica è stata ricompensata dai rapporti umani che si sono creati, non solo tra i commissari ma anche con i funzionari amministrativi che da anni si dedicano all'avvocatura e che costituiscono il lubrificante essenziale per il funzionamento di questa complessa macchina burocratica.

b. Decalogo per la scrittura dell'atto giudiziario all'esame d'avvocato

A conclusione dell'esperienza che ho sopra descritto, e alla luce anche dei criteri di valutazione che la commissione centrale aveva elaborato (e continua ad elaborare da diversi anni), ho deciso di mettere per iscritto alcuni consigli, così da elaborare un sintetico vademecum (che ho fissato in dieci punti) che aiuti il candidato all'esame di avvocato nell'affrontare al meglio le prove, in particolare quella dell'atto giudiziario.